

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3715/91 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1991

**che fissa l'elenco per il 1992 dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, utilizzando reti a strascico a pali, la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/91<sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità, con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che, ai termini dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, occorre redigere un elenco annuale dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri autorizzati a pescare la sogliola nelle zone menzionate alla lettera a) del presente paragrafo, con reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi i 9 metri;

considerando che l'inclusione nell'elenco non pregiudica l'applicazione di altre misure per la conservazione delle

risorse della pesca previste o adottate in conformità del regolamento (CEE) n. 3094/86 o del regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio<sup>(4)</sup>;

considerando che è necessario fissare detto elenco secondo le modalità definite dal regolamento (CEE) n. 3554/90 suddetto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'elenco dei pescherecci autorizzati, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 3094/86, ad usare reti a strascico a pali la cui lunghezza complessiva superi 9 metri entro le zone menzionate alla lettera a) di questo paragrafo, è riportato nell'allegato.

• *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1991.

*Per la Commissione*

Manuel MARÍN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.